



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 maggio 2008 (12.06)
(OR. en)**

9492/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0174 (COD)**

**CODEC 597
TELECOM 73
MI 150**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 19-22 maggio 2008)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, sig.ra Fiona HALL (ALDE - UK), ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione contenente 38 emendamenti alla proposta di decisione (emendamenti 1-38).

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, si sono avuti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto la sig.ra. Angelika NIEBLER (EPP-ED, DE) ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, un emendamento di compromesso (emendamento 39/rev) alla proposta di decisione. Tale emendamento è stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

In seguito alla votazione in seduta plenaria che ha avuto luogo il 21 maggio 2008 è stato adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 39/rev), alla proposta di decisione. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e potrebbe pertanto essere accettato dal Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o materiale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle al Segretariato della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 2.6.2008, al fine di preparare meglio la riunione dei giuristi linguisti con gli esperti nazionali.

Selezione e autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite

*****I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0480),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0257/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0077/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Come confermato dal Consiglio nelle sue conclusioni del 3 dicembre 2004, l'uso razionale e coerente dello spettro radio è essenziale per lo sviluppo dei servizi di comunicazione elettronica e contribuisce a stimolare la crescita, la competitività e l'occupazione; occorre agevolare l'accesso allo spettro per aumentare l'efficacia, incoraggiare l'innovazione ed offrire maggiore flessibilità agli utenti e una scelta più ampia ai consumatori, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale.
- (2) Nella sua risoluzione *del 14 febbraio 2007 intitolata "Verso una politica europea in materia di spettro radio"* ||⁴, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza delle comunicazioni per le regioni rurali e meno sviluppate per le quali la diffusione della banda larga, le comunicazioni mobili a bassa frequenza e le nuove tecnologie senza fili potrebbero offrire soluzioni efficienti per giungere ad una copertura universale dei 27 Stati membri ||, in un'ottica di sviluppo sostenibile di tutte le zone ||. Il Parlamento europeo ha altresì rilevato che i sistemi vigenti negli Stati membri per l'attribuzione e l'utilizzazione dello spettro presentano considerevoli divergenze e che queste ultime costituiscono gravi ostacoli alla realizzazione di un mercato *interno* correttamente funzionante.

¹ GU C 44 del 16.2.2008, pag. 50.

² GU C ...

³ Posizione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008.

⁴ GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 364.

- (3) Nella sua comunicazione del 26 aprile 2007 relativa ad una politica spaziale europea ||, la Commissione ha altresì fissato l'obiettivo di facilitare l'introduzione di servizi di comunicazioni via satellite innovativi, compresa l'aggregazione della domanda nelle aree remote e rurali, sottolineando la necessità di rilasciare licenze per i servizi via satellite e lo spettro radio a livello paneuropeo.
- (4) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)¹ mira ad incoraggiare un uso efficace e a garantire una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione, rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti e servizi rilevanti, garantendo che non vi sia alcuna discriminazione e incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei.
- (5) L'introduzione di nuovi sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) contribuirebbe allo sviluppo del mercato interno e rafforzerebbe la concorrenza, migliorando la disponibilità di servizi paneuropei e la possibilità di connessioni punto-a-punto e incentivando la realizzazione di investimenti efficienti. Gli MSS rappresentano una piattaforma alternativa innovativa, in grado di fornire vari tipi di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione/multicasting paneuropei, come l'accesso internet/intranet ad alta velocità, l'accesso mobile a contenuti multimediali, la protezione civile e i soccorsi in caso di calamità, indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utenti finali. *Gli MSS possono migliorare la copertura delle zone rurali della Comunità colmando, in tal modo il divario digitale ascrivibile a ragioni geografiche, rafforzando la diversità culturale e il pluralismo dei media e contribuendo nel contempo alla competitività del settore europeo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata. La direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)² si dovrebbe applicare, ove opportuno, ai servizi di media audiovisivi trasmessi con l'ausilio di sistemi MSS.*
- (6) Le comunicazioni via satellite, per loro stessa natura, attraversano le frontiere nazionali e in quanto tali si prestano ad una regolamentazione internazionale o regionale **in aggiunta a quella** nazionale. I servizi paneuropei via satellite costituiscono un elemento importante del mercato interno e potrebbero contribuire sostanzialmente al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea, come l'estensione della copertura geografica della banda larga, in linea con l'iniziativa i2010³. Nei prossimi anni emergeranno nuove applicazioni dei sistemi mobili via satellite.

¹ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

² **GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).**

³ || Comunicazione della Commissione del 1° giugno 2005 intitolata “i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione”. ||

- (7) La decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite¹ prevede che gli Stati membri mettano queste bande di frequenze a disposizione dei sistemi che forniscono *MSS* nella Comunità a decorrere dal 1° luglio 2007.
- (8) La gestione tecnica dello spettro radio, disciplinata dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)² in generale, e la decisione 2007/98/CE || in particolare, non riguardano le procedure per l'assegnazione dello spettro e per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze.
- (9) Ad eccezione dell'articolo 8 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)³, gli operatori di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite sono selezionati ed autorizzati a livello nazionale nell'ambito del quadro normativo *comunitario esistente* per le comunicazioni elettroniche.
- (10) I regolamenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) prevedono procedure di coordinamento delle radiofrequenze satellitari come strumento per la gestione di interferenze dannose, ma non disciplinano né la selezione né l'autorizzazione degli operatori.
- (11) Per evitare che gli Stati membri prendano decisioni che potrebbero comportare una frammentazione del mercato interno e nuocere agli obiettivi fissati all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, occorre armonizzare *in via eccezionale* i criteri di selezione degli operatori dei sistemi mobili via satellite in modo che il processo di selezione permetta di mettere a disposizione in tutta *l'Unione europea* la stessa gamma di *MSS*. Gli investimenti iniziali rilevanti e gli elevati rischi tecnologici e finanziari connessi allo sviluppo di sistemi mobili via satellite richiedono la realizzazione di economie di scala per tali sistemi, sotto forma di ampia copertura geografica paneuropea, in modo che tali sistemi restino economicamente redditizi.
- (12) Inoltre, affinché il lancio di *MSS* abbia successo, è indispensabile coordinare l'attività di regolamentazione degli Stati membri. Qualsiasi differenza tra le procedure nazionali di selezione potrebbe causare una frammentazione del mercato interno dovuta alle divergenze nell'applicazione dei criteri di selezione, compresa la ponderazione di questi criteri, o nel calendario delle procedure di selezione. Ne risulterebbe una pluralità di richiedenti scelti in contraddizione con la natura paneuropea *degli MSS*. La selezione, da parte degli Stati membri, di operatori di *sistemi mobili via satellite* diversi potrebbe determinare situazioni complesse in termini di interferenze dannose, o persino significare che un operatore selezionato non possa fornire un servizio paneuropeo *via satellite* se, ad esempio, gli vengono assegnate radiofrequenze diverse in diversi Stati membri. Di conseguenza, l'armonizzazione dei criteri di selezione *dovrebbe* essere completata dalla creazione di un meccanismo comune di selezione che porterebbe ad un risultato coordinato per tutti gli Stati membri.

¹ GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

² GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

³ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

- (13) Dato che l'autorizzazione degli operatori di **sistemi mobili via satellite** selezionati comporta il rispetto di condizioni, con la conseguente necessità di tenere conto dell'ampia gamma di disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni elettroniche, le questioni inerenti all'autorizzazione *dovrebbero* essere trattate dalle autorità competenti degli Stati membri. Tuttavia, per garantire la coerenza degli approcci adottati dai vari Stati membri in materia di autorizzazione, occorre stabilire, a livello comunitario, disposizioni sull'assegnazione sincronizzata dello spettro e condizioni di autorizzazione armonizzate, fatte salve le condizioni nazionali specifiche compatibili con il diritto comunitario.
- (14) ***Gli MSS possono in genere raggiungere aree geografiche che non sono ben coperte da altri servizi di comunicazione elettronica, in particolare le zone rurali. La selezione e autorizzazione coordinate di nuovi sistemi che forniscono MSS potrebbero quindi svolgere un ruolo importante per colmare il divario digitale migliorando l'accessibilità, la rapidità e la qualità dei servizi di comunicazione elettronica in tali zone, contribuendo così alla coesione sociale. Pertanto, la zona di copertura degli MSS proposti (area di servizio) come pure i tempi necessari per fornire MSS in tutti gli Stati membri sono caratteristiche importanti di cui occorre tenere debitamente conto nel corso della procedura di selezione.***
- (15) Tenuto conto dei termini relativamente lunghi e della complessità delle fasi di sviluppo tecnologico inerenti al lancio di MSS, occorre valutare i progressi nello sviluppo tecnico e commerciale dei sistemi mobili via satellite nell'ambito della procedura di selezione.
- (16) ***Il coordinamento delle radiofrequenze satellitari è essenziale per un'efficace fornitura di MSS e dovrebbe essere pertanto preso in considerazione, nel corso della procedura di selezione, in sede di valutazione della credibilità dei richiedenti e della sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.***
- (17) ***La procedura di selezione comparativa dovrebbe mirare a mettere in servizio la banda di frequenze 2 GHz senza ritardi indebiti, tenendo allo stesso tempo conto del diritto dei richiedenti di parteciparvi in condizioni eque e non discriminatorie.***
- (18) I componenti terrestri complementari *costituiscono parte integrante di un sistema mobile via satellite e sono utilizzati tipicamente per migliorare la disponibilità dei servizi offerti via satellite nelle zone in cui può non essere possibile mantenere una linea ottica continua con il satellite a causa di ostruzioni dell'orizzonte dovute agli edifici e al profilo del terreno. Conformemente alla decisione 2007/98/CE i componenti terrestri complementari utilizzano le stesse bande di frequenza degli MSS (1980 a 2010 MHz e 2170 a 2200 MHz).* L'autorizzazione di questi componenti terrestri complementari sarà subordinata principalmente a condizioni inerenti a circostanze locali. Essi *dovrebbero* pertanto essere selezionati e autorizzati a livello nazionale, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto comunitario. ***Ciò non dovrebbe pregiudicare le specifiche richieste fatte dalle autorità nazionali competenti ai richiedenti selezionati di fornire informazioni tecniche che indichino in che modo determinati componenti terrestri complementari migliorerebbero la disponibilità degli MSS proposti nelle aree geografiche in cui le comunicazioni con una o più stazioni spaziali non possono essere garantite con la qualità necessaria, purché tali informazioni tecniche non siano già state fornite in conformità del Titolo II.***

- (19) Il numero relativamente limitato delle radiofrequenze disponibili implica che il numero di imprese che possono essere selezionate ed autorizzate è anch'esso inevitabilmente limitato. Tuttavia, se il processo di selezione porta alla conclusione che non c'è penuria di radiofrequenze, **tutti i candidati ammissibili dovrebbero essere selezionati. Il numero limitato delle radiofrequenze può significare che la fusione di un operatore che fornisce MSS con un altro o l'acquisizioni di un operatore da parte di un altro potrebbe ridurre significativamente la concorrenza e sarebbe pertanto oggetto di un controllo in virtù del diritto delle concorrenza.**
- (20) **I diritti d'uso delle radiofrequenze specifiche assegnate agli operatori selezionati dovrebbero essere accordati nei tempi più brevi dopo la selezione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/20/CE.**
- (21) **Le decisioni relative al ritiro delle autorizzazioni concesse in relazione agli MSS o ai componenti terrestri complementari per inosservanza degli obblighi dovrebbero essere applicate a livello nazionale.**
- (22) Anche se il controllo dell'uso delle radiofrequenze da parte degli operatori di **sistemi mobili via satellite** selezionati ed autorizzati e le eventuali misure necessarie per garantire il rispetto della normativa sono di competenza nazionale, la Commissione deve mantenere la possibilità di definire le modalità di una procedura coordinata di controllo e/o di una procedura volta a garantire il rispetto della normativa. **All'occorrenza, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sollevare questioni di applicazione relative al rispetto, da parte degli operatori, delle condizioni comuni di autorizzazione, in particolare i requisiti in materia di copertura.**
- (23) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione *dovrebbero* essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹. **Le decisioni relative alla selezione dei richiedenti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione in considerazione dell'importanza della procedura comunitaria per ogni ulteriore procedura di autorizzazione nazionale.**
- (24) **In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire le modalità relative all'applicazione coordinata delle misure necessarie per garantire il rispetto della normativa. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione e a completarla con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.**

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (25) Poiché gli obiettivi *della presente decisione*, vale a dire la creazione di un quadro comune per la selezione e l'autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono *dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione*, essere *realizzati meglio* a livello comunitario, la Comunità può *intervenire in base* al principio di sussidiarietà *sancito dall'articolo 5 del trattato*. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente decisione ha la finalità di ***favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale degli MSS nella Comunità e di garantire la copertura graduale in tutti gli Stati membri.***

La presente decisione crea una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite ***che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE, che comprende le radiofrequenze da 1980 a 2010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2170 a 2200 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Essa stabilisce altresì*** le disposizioni relative all'autorizzazione coordinata, da parte degli Stati membri, degli operatori selezionati per utilizzare le radiofrequenze ***assegnate all'interno di tale banda*** necessarie alla gestione dei sistemi mobili via satellite ■ .

2. Gli operatori di sistemi mobili via satellite sono selezionati secondo una procedura comunitaria conformemente *al* titolo II.

3. Gli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati sono autorizzati dagli Stati membri conformemente *al* titolo III.

4. Gli operatori dei componenti terrestri complementari dei sistemi mobili via satellite sono autorizzati dagli Stati membri conformemente *al* titolo III.

■

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) "sistemi mobili via satellite": le reti **di comunicazioni elettroniche** e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e *uno* o più **componenti** terrestri complementari *utilizzati* presso postazioni fisse. I sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale;
 - b) "componenti terrestri complementari" di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità *di MSS* nelle **aree geografiche coperte dall'impronta del satellite o dei satelliti del sistema** in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali.

TITOLO II

PROCEDURA DI SELEZIONE

Articolo 3

Procedura di selezione comparativa

1. Per la selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite, la Commissione organizza una procedura di selezione comparativa. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni *di cui* all'articolo 10, *paragrafo 1*.
2. **■** Ai richiedenti **è offerta** la possibilità di partecipare *in condizioni eque e non discriminatorie*, alla procedura di selezione comparativa, **che è trasparente**.

■

L'invito a presentare domande **è pubblicato** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. *L'accesso ai documenti connessi alla procedura di selezione, comprese le domande, è accordato in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione*¹.

4. Per l'esame e/o la valutazione delle domande, la Commissione può chiedere la consulenza e l'assistenza di esperti esterni. Tali esperti sono scelti in funzione della loro esperienza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.

Articolo 4

Ammissibilità delle domande

1. Si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:

a) i richiedenti devono essere stabiliti nella Comunità;

b) le domande devono precisare il numero di radiofrequenze richieste, **che non possono superare i 15 MHz per le comunicazioni terra-spazio e i 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra per ciascun richiedente** e includere le dichiarazioni e i giustificativi riguardanti **le radiofrequenze richieste**, le tappe necessarie ed i criteri di selezione ■ ;

c) **le domande devono comprendere un impegno assunto dal richiedente, secondo cui :**

i) **il sistema mobile via satellite proposto coprirà un'area di servizio pari almeno al 60% della superficie terrestre aggregata degli Stati membri, a partire dal momento in cui comincia la fornitura di MSS;**

ii) **l'MSS sarà fornito in tutti gli Stati membri e come minimo, al 50% della popolazione e su almeno il 60% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 o dell'articolo 6, paragrafo 3.**

2. Le domande sono presentate alla Commissione. **La Commissione può chiedere ai richiedenti di fornire informazioni supplementari entro un termine compreso tra cinque e venti giorni lavorativi. Se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine prescritto, la domanda è considerata inammissibile.**

3. La Commissione decide sull'ammissibilità delle domande. Qualsiasi decisione della Commissione di non ammissibilità delle domande è **motivata ed** è adottata *secondo la* alla procedura *consultiva* di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

¹ *GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.*

4. La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile e pubblica l'elenco dei richiedenti ammissibili.■

Articolo 5

Prima fase di selezione

1. Entro *quaranta* giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco dei richiedenti ammissibili, la Commissione valuta se i richiedenti abbiano dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. Tale valutazione si basa sul completamento *soddisfacente delle* tappe *da 1 a 5 elencate nell'allegato II*. ■ Nel corso *della prima* fase di selezione sono esaminate la credibilità *dei richiedenti* e la sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

2. Se il numero complessivo delle radiofrequenze richieste dai richiedenti ammissibili che hanno superato la selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non supera il numero delle radiofrequenze disponibili, come definite ai sensi *dell'articolo 1, paragrafo 1*, la Commissione *determina, con decisione motivata e secondo la* procedura di *regolamentazione* di cui all'articolo 10, paragrafo 3, che tutti i richiedenti ammissibili sono selezionati e stabilisce le frequenze che ogni richiedente selezionato è autorizzato ad utilizzare in ogni Stato membro ■ conformemente al titolo III.

3. La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile per la seconda fase di selezione o se sono stati selezionati conformemente al paragrafo 2. La Commissione pubblica l'elenco dei richiedenti ammissibili o selezionati. *Entro trenta giorni lavorativi da tale pubblicazione, i richiedenti ammissibili o selezionati che non intendono continuare a partecipare alla procedura di selezione ne informano la Commissione per iscritto.*

■

Articolo 6

Seconda fase di selezione

1. Se il numero complessivo delle radiofrequenze richieste dai richiedenti ammissibili che hanno superato la prima fase di selezione supera il numero delle radiofrequenze disponibili, come definite *all'articolo 1, paragrafo 1*, la Commissione seleziona i richiedenti ammissibili *valutando in quale misura i sistemi mobili via satellite proposti dai richiedenti ammissibili rispondano ai* seguenti *criteri ponderati di selezione*:

- a) vantaggi concorrenziali e per i consumatori *offerta (ponderazione del 20%), comprendente i due sottocriteri seguenti*:
 - i) *il numero di utenti finali e la gamma degli MSS forniti alla data d'inizio della fornitura continua di MSS commerciali;*

- ii) *la data d'inizio della fornitura continua di MSS commerciali;*
- b) efficienza dello spettro (*ponderazione del 20%*), *comprendente i due sottocriteri seguenti:*
 - i) *il numero totale delle radiofrequenze richieste;*
 - ii) *la capacità di flusso di dati aggregati;*
- c) copertura geografica di tutta l'Unione europea (*ponderazione del 40%*), *comprendente i tre sottocriteri seguenti:*
 - i) *il numero di Stati membri nei quali almeno il 50% della popolazione si trova all'interno dell'area di servizio alla data d'inizio della fornitura di MSS commerciali;*
 - ii) *il grado di copertura geografica, sulla base dell'area di servizio del territorio terrestre aggregato degli Stati membri alla data d'inizio della fornitura di MSS commerciali;*
 - iii) *la data fissata dal richiedente perché l'MSS via satellite sia disponibile in tutti gli Stati membri almeno per il 50% della popolazione e in almeno il 60% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro;*
- d) *grado di realizzazione degli obiettivi di ordine pubblico non inclusi nei criteri di cui alle lettere da a) a c) (ponderazione del 20%), sulla base dei tre sottocriteri seguenti, cui è attribuita uguale ponderazione:*
 - i) *la prestazione di servizi d'interesse pubblico che contribuiscono alla tutela della salute o della sicurezza dei cittadini in generale o di gruppi specifici di cittadini;*
 - ii) *l'integrità e la sicurezza dei servizi;*
 - iii) *la gamma dei servizi forniti ai consumatori nelle zone rurali o ultraperiferiche.*

2. *Le misure di attuazione del presente articolo sono adottate dalla* Commissione **■** conformemente alla procedura *di regolamentazione* di cui *all'articolo 10, paragrafo 3*. Nel corso di questa fase di selezione, si tiene conto della credibilità *dei richiedenti* e della sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

3. Entro *ottanta* giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco dei richiedenti ammissibili che hanno superato la prima fase di selezione, la Commissione adotta *sulla base della relazione del comitato di esperti, se del caso, e* conformemente alla procedura *di regolamentazione* di cui all'articolo 10, paragrafo 3, una decisione relativa alla selezione dei richiedenti. La decisione identifica i richiedenti scelti *classificati in funzione del soddisfacimento dei criteri di selezione, i motivi su cui la decisione è basata* e le frequenze che ciascuno di loro è autorizzato, da ogni Stato membro, ad utilizzare **■** conformemente al titolo III.

4. *La Commissione pubblica le decisioni adottate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro un mese dalla data della loro adozione.*

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE

Articolo 7

Autorizzazione dei richiedenti selezionati

1. Gli Stati membri *provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all'area di servizio per i quali si sono impegnati, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano* il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3, e *il diritto di gestire* un sistema mobile via satellite. *Gli Stati membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti.*

2. I diritti di cui al paragrafo 1 || sono soggetti alle condizioni comuni seguenti:

a) i richiedenti devono utilizzare le radiofrequenze assegnate per la fornitura *di MSS*;

b) i richiedenti devono rispettare || *le tappe da 6 a 9* di cui all'allegato || *entro 24 mesi dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3;*

c) *i richiedenti devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa, indipendentemente dal fatto che il numero complessivo di radiofrequenze richieste superi il quantitativo disponibile;*

d) i richiedenti devono presentare alle autorità competenti *di tutti gli* Stati membri una relazione annuale che precisa lo status dei lavori riguardanti lo sviluppo del loro sistema mobile via satellite *proposto*;

e) i diritti di uso e le autorizzazioni *che risultano necessari* devono essere concessi per una durata *di diciotto mesi dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3.*

3. *Gli Stati membri possono concedere diritti di uso delle radiofrequenze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per tale periodo e purché restino al di fuori dell'area di servizio per cui si sono impegnati i richiedenti selezionati a norma della presente decisione, conformemente alla decisione 2007/98/CE.*

4. Gli Stati membri possono imporre obblighi oggettivamente giustificati, non discriminatori, proporzionati e trasparenti per assicurare le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità in caso di grandi catastrofi, in conformità con il diritto comunitario, compresa la direttiva 2002/20/CE.

Articolo 8

Componenti terrestri complementari

1. Gli Stati membri, **in conformità con il diritto comunitario e nazionale**, assicurano che le loro autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II ed autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente all'articolo 7 le autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite sul loro territorio.
2. Gli Stati membri non selezionano o autorizzano operatori di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite prima che la procedura di selezione di cui al titolo II si sia completata con una decisione della Commissione adottata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 o all'articolo 6, paragrafo 3. Ciò non pregiudica l'utilizzo della banda di frequenze 2 GHz con sistemi diversi da quelli che forniscono *MSS in conformità* della decisione 2007/98/CE.
3. Qualsiasi autorizzazione nazionale rilasciata per la gestione di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze 2 GHz è soggetta alle condizioni comuni seguenti:
 - a) gli operatori devono utilizzare le radiofrequenze assegnate per la fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite;
 - b) i componenti terrestri complementari devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite e devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti; devono utilizzare la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenze utilizzate dai componenti satellitari correlati e non devono aumentare le esigenze in materia di frequenze del sistema mobile via satellite correlato;
 - c) il funzionamento autonomo dei componenti terrestri complementari, in caso di guasto del componente satellitare del sistema mobile via satellite correlato, non deve protrarsi oltre *diciotto* mesi;
 - d) i diritti di uso e le autorizzazioni devono essere concessi **per un periodo che non può protrarsi oltre la scadenza dell'autorizzazione del sistema mobile via satellite associato.**

Articolo 9

Controllo e rispetto della normativa

1. Gli operatori **selezionati** sono responsabili del rispetto di tutte le condizioni annesse alle loro autorizzazioni e del pagamento di tutti gli oneri e delle spese di autorizzazione e/o di uso applicabili imposti dalla legislazione degli Stati membri.

2. Gli Stati membri *provvedono a che le norme intese a garantire il rispetto della legge, comprese le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle condizioni comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, siano conformi al diritto comunitario, in particolare l'articolo 10 della direttiva 2002/20/CE. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.*

Gli Stati membri garantiscono il controllo del rispetto di tali condizioni comuni e adottano opportune misure per trattare i casi di inosservanza. Gli Stati membri ogni anno comunicano i risultati di questo controllo alla Commissione, se delle condizioni comuni non sono state rispettate e se sono state prese misure per farle rispettare.

La Commissione, con l'assistenza del comitato per le comunicazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, può esaminare qualsiasi presunta specifica violazione delle condizioni comuni. Quando uno Stato membro informa la Commissione di un caso particolare di inosservanza, la Commissione esamina il caso con l'assistenza del comitato per le comunicazioni.

3. *Le misure che definiscono le modalità adeguate per un'applicazione coordinata delle norme volte a far rispettare la normativa di cui al paragrafo 2, comprese le norme relative alla sospensione o al ritiro coordinato delle autorizzazioni per inosservanza delle condizioni comuni previste all'articolo 7, paragrafo 2, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 4.*

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE *tenendo conto delle disposizioni* dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE *tenendo conto delle disposizioni* dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*

ALLEGATO

TAPPE

1. Presentazione di una domanda di coordinamento presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che l'amministrazione responsabile della documentazione UIT di un sistema mobile via satellite che sarà utilizzato per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri ha presentato le pertinenti informazioni previste nell'appendice 4 delle norme radio dell'UIT.

2. Fabbricazione del satellite

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l'esistenza di un accordo vincolante per la fabbricazione dei satelliti necessari per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve identificare le tappe di costruzione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali. Il documento deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti.

3. Contratto di lancio del satellite

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l'esistenza di un accordo vincolante per il lancio del numero minimo di satelliti necessario per offrire la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve segnalare le date ed i servizi di lancio nonché i termini e le condizioni contrattuali relativi alla garanzia. Il documento deve essere firmato dall'operatore del sistema mobile via satellite e dalla compagnia che lancia il satellite.

4. Stazioni terrestri gateway

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l'esistenza di un accordo vincolante per la costruzione e l'installazione di stazioni terrestri gateway che verranno utilizzate per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri.

5. **Completamento della fase di concezione e sviluppo**

La fase di concezione e sviluppo è la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale termina la fase di concezione e sviluppo e inizia la fase della fabbricazione.

Il richiedente deve dimostrare chiaramente il completamento, entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, della fase di concezione e sviluppo conformemente alle tappe di costruzione indicate nell'accordo sulla fabbricazione del satellite. Il pertinente documento deve essere firmato dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data del completamento della fase di concezione e sviluppo.

6. Abbinamento dei moduli

L'abbinamento dei moduli è la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale il Modulo di comunicazione (CM) è integrato nel Modulo di servizio (SM).

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che l'esame del carattere operativo dell'abbinamento dei moduli CM/SM si è svolto conformemente alle tappe di costruzione indicate nell'accordo sulla fabbricazione del satellite. Il documento pertinente deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data di completamento dell'abbinamento dei moduli.

7. Lancio dei satelliti

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che si è realizzato con successo il lancio e lo spiegamento in orbita del numero di satelliti necessari per la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri.

8. Coordinamento delle frequenze

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che il coordinamento delle frequenze del sistema è soddisfacente conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme radio UIT. Tuttavia, un sistema che dimostri di rispettare le tappe da 1 a 7 non è obbligato a dimostrare, in tale fase, che ha realizzato con successo il coordinamento delle frequenze con i sistemi mobili via satellite che non sono interamente e ragionevolmente conformi alle tappe da 1 a 7.

9. Fornitura di MSS sui territori degli Stati membri ||

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che fornisce effettivamente MSS commerciali su base permanente nel territorio degli Stati membri utilizzando il numero di satelliti identificati precedentemente nel quadro della tappa 3 per coprire l'area geografica che nella sua richiesta si è impegnato a coprire entro la data d'inizio della fornitura di MSS.
